



Sentenza del 14 dicembre 2020

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Susanne Genner, Walter Lang,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...), con la moglie
C. _____, nata l'(...), alias
D. _____, nata il (...), ed il loro figlio
E. _____, nato il (...),

Nigeria,

tutti rappresentati dall'avv. MLaw Eliane Schmid,
Rechtsanwältin,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 23 novembre 2020 / N (...).

Fatti:**A.**

In data (...) luglio 2020, gli interessati, tutti di nazionalità nigeriana, hanno depositato le loro domande d'asilo in Svizzera (cfr. atti SEM n. {...}-4/2 per A. _____ [di seguito anche: richiedente o ricorrente 1], n. 5/2 per C. _____ [di seguito anche denominata: richiedente o ricorrente 2] e n. 6/2 per il loro figlio E. _____ [di seguito anche: richiedente o ricorrente 3]).

A supporto delle loro domande d'asilo hanno presentato la carta d'identità italiana a nome di B. _____ (cfr. atto SEM n. 3/1), il certificato di nascita e l'estratto dell'atto di nascita di E. _____ rilasciati dalle autorità (...) (cfr. atto SEM n. 2/3; cfr. anche atto SEM n. 32/4).

B.

Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati centrale europea «EURODAC», il richiedente 1 aveva già presentato una domanda d'asilo in Italia il (...) come pure due domande d'asilo pregresse in F. _____ il (...) ed il (...) (cfr. atto SEM n. 19/2 e n. 20/1). Per quanto attiene la richiedente 2, è risultato invece che ella avesse già depositato una prima domanda d'asilo in Italia il (...) rispettivamente in F. _____ il (...) ed il (...) (cfr. atti SEM n. 21/2 e n. 22/1).

C.

I richiedenti 1 e 2 sono stati sentiti il (...) agosto 2020 nell'ambito di separate audizioni circa le generalità, il viaggio d'espatrio e le relazioni familiari (cfr. atti SEM n. 29/10 il richiedente 1 e n. 30/10 la richiedente 2), allorché invece il (...) agosto 2020 (cfr. atti SEM n. 33/4 per lui e n. 35/4 per lei), si sono tenuti con i medesimi dei separati colloqui personali ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).

Nel corso dei medesimi il richiedente 1 ha segnatamente asserito di godere di buona salute, di essersi sposato consuetudinariamente con la moglie nel (...) e di avere con la medesima tre figli, due dei quali in Nigeria mentre che il più piccolo sarebbe il richiedente 3 presente con loro in Svizzera. Avrebbe lasciato la Nigeria nel periodo (...) del (...), arrivando in Italia nel

(...) del 2016. Ha altresì confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Italia, per la quale avrebbe ricevuto una risposta negativa da parte delle autorità italiane durante il periodo del confinamento dovuto alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) nel 2020. L'interessato ha pure confermato di aver richiesto l'asilo in F. _____ il (...) rispettivamente il (...), quest'ultima domanda per poter avere accesso alle cure mediche, in quanto la moglie era incinta. Allorché il figlio avrebbe avuto (...), le autorità (...) li avrebbero trasferiti in Italia, ove sarebbero rimasti per circa (...) mesi prima di giungere in Svizzera. Sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo, egli ha asserito di non voler ritornare in tale Paese in quanto da quando avrebbe un bambino piccolo lui e la famiglia sarebbero stati costretti a vivere per strada e per (...) mesi avrebbero dormito nei giardini pubblici, e questo anche se le autorità (...) avrebbero riferito loro che le autorità italiane avrebbero avuto un appartamento e dei documenti per poterli accogliere. Malgrado si sarebbe rivolto a diverse associazioni caritatevoli ed alla questura, nessuno li avrebbe aiutati a trovare una sistemazione. Prima del lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 egli avrebbe elemosinato davanti ai supermercati e successivamente avrebbe raccolto il cibo che gettavano alla chiusura di questi ultimi. Inoltre in Italia non avrebbe un lavoro e non potrebbe garantire un futuro ai figli ed i servizi sociali italiani avrebbero tentato di togliergli il figlio, in quanto non avrebbe avuto mezzi di sostentamento.

La richiedente 2, ha dal canto suo asserito che sia lei che il figlio godrebbero di buona salute. Avrebbe lasciato la Nigeria l'(...) arrivando in Italia il (...) 2017. Ha altresì confermato di aver presentato una domanda d'asilo in Italia il (...), e di non aver ricevuto ancora alcuna risposta in merito alla stessa, né di aver ricevuto dei documenti o sostenuto un'audizione in merito ai suoi motivi d'asilo, come pure di aver richiesto l'asilo in F. _____ il (...) unitamente al marito. Ella ha riferito di essere stata costretta ad andare in F. _____ a causa della situazione che viveva in Italia, senza un alloggio ed avendo difficoltà anche a procurarsi il cibo necessario. Si sarebbero rivolti alla G. _____, che però non li avrebbe aiutati. Anche al loro ritorno in Italia dall'F. _____, malgrado le rassicurazioni a loro fornite dalle autorità di quest'ultimo Paese, in Italia li avrebbero fatti girare a vuoto, trovandosi a vivere per strada. Riferisce inoltre che tutti l'avrebbero guardata male, forse per il colore della loro pelle.

D.

Il 10 agosto 2020 l'autorità inferiore ha richiesto all'F. _____ la ripresa in

carico del nucleo familiare ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM da n. 37/5 a n. 42/1). Le autorità (...) hanno risposto negativamente l'(...), indicando l'Italia quale Stato membro competente, ove i richiedenti erano già stati trasferiti l'(...), dopo il rifiuto e la misura d'allontanamento pronunciata dalle autorità (...) (cfr. atti SEM da n. 44/4 a n. 47/3).

E.

E.a A fronte di tali evenienze, con richieste datate (...), l'autorità elvetica competente ha formulato all'indirizzo dell'omologa autorità italiana, una domanda di ripresa in carico degli interessati ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM da n. 55/9 a n. 60/3). Nella domanda vi era segnatamente richiesto di confermare in modo esplicito, menzionando le generalità e le date di nascita di ciascuno, che il nucleo familiare in oggetto verrà accolto in Italia in conformità con il contenuto della circolare dell'8 gennaio 2019 ed in uno dei centri di accoglienza menzionati nella lista trasmessa alla SEM il 24 aprile 2020.

E.b L'autorità italiana richiesta ha risposto affermativamente il (...), ma unicamente concernente la ripresa in carico del richiedente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Nella risposta, è stato inoltre segnalato che quest'ultimo in Italia, allorché aveva presentato la sua domanda d'asilo avrebbe indicato di essere celibe.

E.c Il (...), l'Italia ha trasmesso il suo accordo al trasferimento del nucleo familiare, in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III per il richiedente 1, mentre che secondo l'art. 18 par. 1 lett. b del precitato Regolamento per i richiedenti 2 e 3. Altresì nella medesima conferma l'autorità italiana preposta ha riferito che la famiglia verrà alloggiata in uno dei centri per famiglie menzionati nella lista del 24 aprile 2020 ed in accordo con la lettera circolare dell'8 gennaio 2019. I centri sarebbero selezionati su base geografica e per rispondere ai bisogni specifici della famiglia. Tuttavia, il centro che li ospiterà verrà determinato al momento del trasferimento in accordo con le capacità allora disponibili ed i bisogni particolari della famiglia (cfr. atti SEM n. 65/1 e n. 66/1).

F.

Con decisione del 23 novembre 2020, notificata il 24 novembre 2020 (cfr. atto SEM n. 76/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ha

pronunciato il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso l'Italia, nonché ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione.

G.

Per mezzo del plico raccomandato del 1° dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM. Nello stesso hanno concluso a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della competenza della Svizzera per la trattazione delle loro domande d'asilo ed all'esame materiale delle medesime. A titolo eventuale hanno postulato il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì formulato istanze di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché parimenti richiesto quali misure supercautelari l'avviso alle autorità d'esecuzione dell'allontanamento di attendere sino alla presa di decisione riguardo l'effetto sospensivo al ricorso prima di adottare delle misure di allontanamento contro i ricorrenti.

H.

Il 2 dicembre 2020 lo scrivente Tribunale ha ordinato, quale misura supercautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. risultanze processuali).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

Nel caso in parola, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato invece inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5).

4.

Risulta d'uopo necessario esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel gravame, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata.

4.1 In relazione all'allegata violazione del loro diritto di essere sentiti per il mancato accesso alla corrispondenza che la SEM avrebbe intrattenuto con le autorità italiane tra il (...) ed il (...) (cfr. p.to 18, pag. 11 del ricorso; atti SEM n. 63/1 e n. 64/1) si osserva quanto segue. A prescindere dalla qualificazione effettuata dall'autorità inferiore quali "atti interni", risulta trattarsi di due comunicazioni e-mail della SEM, e più in particolare tra un funzionario della SEM e l'agente di contatto SEM per il suolo italiano, che esprimono unicamente la formazione di un'opinione a livello interno all'amministrazione, oltreché trasmettere della documentazione inerente la procedura Dublino dei richiedenti – secondo la descrizione fornita anche nell'indice degli atti – le quali non hanno funto da base per il processo decisionale. Del resto le medesime non sono neppure state citate nella decisione avversata. Di conseguenza, non avendo alcun valore probatorio non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 PA, che concretizza parte delle prerogative del diritto di essere sentito nell'ordinamento processuale ex art. 29 Cost. (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale

D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4 con ulteriori riferimenti ivi citati). Tale censura, priva di fondamento, deve quindi essere respinta.

4.2

4.2.1 I ricorrenti sollevano inoltre un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti da parte della SEM circa le garanzie fornite da parte italiana in violazione degli art. 3 e 8 CEDU (RS 0.101), della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) e del Tribunale (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), senza tener conto adeguatamente, compiendo i necessari accertamenti, del caso di specie, del fatto che si tratti di un nucleo familiare e circa l'alloggio di cui essi disporranno in caso di rinvio in Italia. Questo anche nell'ottica dell'esame della clausola di sovranità, ove la SEM non avrebbe neppure tenuto conto della situazione di salute del bambino, della sua giovane età come pure dell'interesse del minore ex art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Poiché tali censure riguardano in realtà anche aspetti materiali, il Tribunale tratterà dappresso anche in tal senso le medesime.

4.2.2 L'autorità inferiore nella sua decisione, ha segnatamente osservato che, a parte la lettera circolare dell'8 gennaio 2019, ultimamente in Italia vi sarebbero state delle modifiche riguardo all'accoglienza delle famiglie trasferite nell'ambito della procedura Dublino, che sono accolte in strutture di prima accoglienza (ovvero i cosiddetti CAS [Centro di accoglienza straordinaria, ora denominati "*strutture temporanee*"; cfr. in proposito anche il recente rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés {OSAR}, Conditions d'accueil en Italie, Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin, consultabile sul sito internet < <https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/2020-osar-conditions-daccueil-en-italie-fr.pdf> > in particolare cap. 4.5, pag. 37 seg.] o i CARA [Centro di accoglienza per i richiedenti asilo]). Invero, con circolare del 4 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno italiano alle autorità regionali competenti per l'attribuzione dei mandati di gestione dei centri di prima accoglienza, si sarebbero modificate positivamente le condizioni di attribuzione ed i budget a disposizione. Vieppiù, in data del 24 aprile 2020, le autorità italiane avrebbero trasmesso alla Svizzera una lista di strutture di accoglienza riservate alle famiglie doventi essere trasferite dalla Svizzera verso l'Italia in applicazione del Regolamento Dublino III, delle quali vengono citati anche degli esempi nella decisione avversata. Tale lista a mente della SEM, elencherebbe le coordinate dei centri, distribuiti sull'insieme del territorio nazionale italiano, la loro tipologia ed il profilo

delle persone ospitate. Si tratterebbe di strutture essenzialmente di dimensioni ridotte, accoglienti unicamente delle famiglie o delle donne. Infine il messaggio accompagnante tale lista, preciserebbe che le famiglie verranno indirizzate verso queste strutture di accoglienza in base ai loro bisogni specifici. Infine, il 22 ottobre 2020 sarebbe entrato in vigore il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 (Disposizioni urgenti in materia d'immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale [Gazzetta ufficiale {GU}, Serie Generale, n. 261 del 21.10.2020]), il quale avrebbe una durata di 60 giorni, periodo durante il quale il Parlamento italiano deve convertirlo in legge. Il nuovo decreto modificherebbe in particolare anche il decreto legislativo n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 (denominato anche "decreto Sicurezza" o "decreto Salvini"), segnatamente reintroducendo alcune prestazioni nel sistema di prima accoglienza, che erano state abolite dal "decreto Sicurezza" (oltreché le prestazioni materiali verrebbero fornite anche: l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione culturale e linguistica, i corsi d'italiano ed il sostegno all'orientamento giuridico e al territorio), oltreché garantire l'unità della famiglia nucleare come pure delle condizioni adeguate di alloggio e d'igiene. Sempre grazie al precitato decreto-legge, il sistema di seconda accoglienza denominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) sarebbe ora stato rinominato in "Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)", ed i richiedenti alloggiati nei centri di prima accoglienza, che prima non vi avevano accesso con il decreto Sicurezza, vi avrebbero nuovamente possibilità di accesso, nel limite dei posti disponibili ed adempite alcune condizioni preliminari. L'accesso ai SAI sarebbe dato in modo prioritario ai richiedenti vulnerabili, gruppo che includerebbe pure le famiglie monoparentali. Nel caso in parola, avendo ottenuto le garanzie dall'Italia riguardo al loro nucleo familiare, nonché visto il contesto normativo sopra citato, il rischio di separazione tra loro non sussisterebbe, come pure permetterebbe di constatare che al loro arrivo in Italia saranno ospitati in una struttura adeguata all'età del bambino ed in conformità con la giurisprudenza della Corte EDU e dello scrivente Tribunale. In tale contesto, in presenza di informazioni concrete e verificabili, e pertanto giustiziabili, a riguardo della loro accoglienza in Italia, la SEM ritiene che non vi siano indizi concreti per dubitare che il predetto Stato membro non sia in grado di accoglierli garantendo loro un alloggio adeguato all'età dal fanciullo ed alla preservazione dell'unità familiare. Il loro timore in merito al fatto di dover vivere per strada

o di non ricevere l'aiuto necessario da parte delle autorità italiane, potrebbe quindi essere escluso. L'esecuzione del loro trasferimento in Italia non comporterebbe quindi una violazione dell'art. 3 CEDU e risulterebbe ammissibile. Nel loro caso specifico, non risulterebbero inoltre elementi per applicare la clausola per motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

4.3

4.3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

4.3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

4.3.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

4.3.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III). Altresì, alle medesime condizioni succitate, lo Stato membro competente è pure tenuto a riprendere in carico, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

4.3.5 Tornando alla presente disamina, risulta che gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Italia rispettivamente il (...) (il ricorrente 1) ed il (...) (la ricorrente 2). Il ricorrente 1 ha pure presentato una carta d'identità italiana rilasciata il (...) scadente il (...) (cfr. atto SEM n. 1/2). Tali informazioni sono del resto state confermate anche dagli insorgenti nei rispettivi colloqui Dublino. Il ricorrente 1, ha inoltre addotto di aver ricevuto una risposta negativa alla sua domanda d'asilo da parte dell'Italia (cfr. atto SEM n. 33/4), allorché invece la ricorrente 2, ha asserito di non aver ricevuto alcuna risposta in merito, né di aver sostenuto un'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 35/4). Tali asseriti sono stati confermati in seguito anche dall'accettazione di ripresa in carico da parte dell'Italia del ricorrente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Dublino III (cfr. atti SEM n. 61/1 e 62/1), mentre che per quanto attiene i ricorrenti 2 e 3 l'Italia è divenuta tacitamente competente ai sensi dell'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III, in quanto non ha risposto entro la scadenza del termine di due settimane previsto dal precitato disposto. In seguito, l'autorità italiana competente ha però ulteriormente ed esplicitamente confermato la ripresa in carico dell'intero nucleo familiare, il ricorrente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento summenzionato, allorché invece per i ricorrenti 2 e 3, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 65/1 e n. 66/1).

Di conseguenza la competenza dell'Italia – tra l'altro non contestata specificamente dai ricorrenti – risulta di principio essere data nella fattispecie. Ciò che tuttavia viene censurato dagli insorgenti e risulta da chiarire, è se la SEM ha ricevuto delle garanzie sufficientemente concrete atte ad assicurare un'adeguata accoglienza in Italia del loro nucleo familiare, e quindi se rispetta la giurisprudenza resa successivamente l'entrata in vigore del "decreto Salvini", rispettivamente se l'autorità inferiore ha esercitato in maniera non arbitraria il suo potere di apprezzamento ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (norma che concretizza in diritto interno svizzero la clausola

discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III [cosiddetta clausola di sovranità]).

4.4

4.4.1 Il Tribunale amministrativo federale, nella sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (prevista per la pubblicazione come DTAF), è giunto dapprima alla conclusione che, malgrado il sistema italiano presenti un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, nonché alle importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" tuttavia non possano essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 6.2-6.3). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. *ibidem*, consid. 6.4). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'ora attuale. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è retta-mente stata esclusa dall'autorità resistente, ciò che non viene neppure contestato dai ricorrenti.

4.4.2 Tuttavia, la presunzione di sicurezza sopra esposta, può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

4.4.3 Sempre nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 succitata, la scrivente autorità ha stabilito che le assicurazioni fornite dall'Italia tramite il formulario "Nucleo familiare" di un alloggio adeguato rinviando alla circolare dell'8 gennaio 2019, non risultavano sufficienti quale garanzia per un'adeguata accoglienza dei nuclei famigliari a seguito dell'entrata in vigore del "decreto Salvini" ed ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, [Grande Camera], n. 29217/12) concretizzata in seguito dal Tribunale (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4.3 e DTAF 2016/2 consid. 5). In particolare, dopo l'adozione del decreto Sicurezza e della sua legge di applicazione (legge del 1° dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), le persone trasferite in Italia non hanno più accesso al sistema di accoglienza detto "di seconda

linea” (che prima del decreto Salvini era assicurato tramite il sistema SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati], abolito e trasformato dal precitato decreto nel SIPROIMI, destinato unicamente alle persone che sono a beneficio della protezione internazionale ed ai minori non accompagnati; cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.4). Secondo la lettera circolare dell’8 gennaio 2019, inviata precedentemente dall’Italia a tutte le altre unità Dublino europee, non vi sono più dei posti riservati per le famiglie e le persone vulnerabili negli attuali SIPROIMI, e le persone trasferite in virtù del Regolamento Dublino non vi hanno più accesso, essendo accolte invece nei CAS o nei Centri di prima accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale precitata consid. 6.2.8 e 8.3.2). Malgrado nella precitata circolare verrebbe assicurato che anche le famiglie vengano ospitate in strutture adeguate, che garantirebbero la protezione dei diritti fondamentali, in particolare l’unità familiare e la protezione dei minori, il solo rinvio da parte delle autorità italiane a tale circolare dell’8 gennaio 2019, non può essere considerata quale garanzia sufficientemente concreta ai sensi della succitata giurisprudenza Tarakhel e del Tribunale (cfr. consid. 8.3.2 e 8.3.3). In assenza di informazioni dettagliate ed affidabili quanto alla struttura precisa di destinazione, alle condizioni materiali d’alloggio ed alla preservazione dell’unità familiare, il trasferimento di famiglie verso l’Italia sarebbe inammissibile, in quanto vi sarebbe il rischio di violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. *ibidem*, consid. 8.3.4). Né un rinvio alla circolare dell’8 gennaio 2019, né le garanzie generali contenute nella stessa, che nei CAS o nei Centri di prima accoglienza vi sono degli spazi riservati alle famiglie, non risultano essere sufficienti ai sensi della giurisprudenza succitata. Invero, occorre ottenere delle garanzie supplementari da parte italiana in particolare circa le condizioni precise e concrete della presa in carico delle famiglie in tali centri, l’indicazione dei centri che saranno specificamente destinati ad accogliere tali famiglie, le garanzie specifiche previste in tali centri per assicurare un alloggio conforme ai diritti della famiglia, ed il numero di posti disponibili o riservati alle famiglie in tali diversi centri (cfr. *ibidem* consid. 8.3.4).

4.4.4 Anche se, come osservato dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato, con il nuovo Governo italiano, si stanno delineando dei mutamenti legislativi, che modificherebbero pure il “decreto Sicurezza” – in particolare il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 che però deve tutt’ora essere convertito in legge dal Parlamento italiano – tuttavia attualmente non risulta prevedibile se e quando il Parlamento italiano adotterà un provvedimento in tal senso ed in seguito come verrà realmente implementato, segnatamente riguardo alle condizioni concrete che dovranno adempiere i

centri per richiedenti l'asilo per ottenere la relativa autorizzazione d'esercizio secondo i nuovi capitolati d'appalto. Il Tribunale ritiene pertanto, come prima, che all'ora attuale la giurisprudenza espressa nella sentenza E-962/2019 risulti essere applicabile. Tale conclusione non muta neppure alla luce delle considerazioni generiche dell'autorità inferiore circa i cambiamenti positivi nel sistema di accoglienza italiano, che nella vicina Penisola sarebbero stati intrapresi dal febbraio del 2020 (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2). Ciò significa che, come prima, la SEM è tenuta a richiedere delle garanzie supplementari alle autorità italiane prima di poter trasferire una famiglia.

Nel caso specifico tuttavia, il fatto che queste ultime abbiano identificato in modo dettagliato i membri del nucleo familiare dei ricorrenti, riconoscendoli come famiglia, come pure che nella comunicazione del (...), esse garantiscono ai ricorrenti di essere ospitati in un centro di accoglienza riservato alle famiglie e menzionato nella lista del 24 aprile 2020 ed ai sensi della circolare dell'8 gennaio 2019, altresì che la struttura di accoglienza sarà selezionata allo stadio del trasferimento, sulla base delle disponibilità del momento ed in funzione ai bisogni specifici del nucleo familiare, non risultano essere sufficienti quali garanzie ai sensi della giurisprudenza succitata. Invero, il Tribunale non condivide l'opinione dell'autorità inferiore espressa nella decisione avversata, secondo la quale le assicurazioni ottenute dall'Italia sarebbero sufficienti per escludere un rischio di separazione della famiglia e di accoglienza in una struttura inadeguata, anche in considerazione dell'età del bambino, in quanto si sarebbe in presenza di informazioni concrete e verificabili, pertanto giustiziabili, a riguardo della loro accoglienza in Italia. Le strutture citate nella lista trasmessa alla Svizzera dalle autorità italiane preposte del 24 aprile 2020, sono secondo queste ultime dei "centri di accoglienza specifici per famiglie" (cfr. atto SEM n. 73/2). Tuttavia, come denotato a ragione anche dai ricorrenti nel loro gravame, la SEM, a parte presentare le prestazioni che alcuni di tali centri assicurerebbero, in concreto non si conosce né la disponibilità effettiva attuale di questi ultimi, né se può essere garantita l'unità familiare e la protezione dei minori negli stessi. Delle garanzie che si fondino su un semplice rinvio ad una lista di strutture, che secondo le autorità italiane rispetterebbero le specifiche esigenze degli interessati, all'ora attuale non risultano adempiere le condizioni esposte dalla giurisprudenza succitata (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 consid. 4.4). Oltracciò, nel caso concreto, permangono ulteriori dubbi circa il mantenimento effettivo del nucleo familiare, in quanto come denotato rettamente dagli insorgenti, essi si trovano ad uno stadio differente della loro procedura d'asilo e

l'accettazione di ripresa in carico dei medesimi si fonda difatti su due disposizioni diverse del Regolamento Dublino III. Inoltre, essi hanno addotto che già prima del loro arrivo in Svizzera, erano stati costretti a vivere in Italia senza alcun alloggio ed avendo difficoltà anche a sostentarsi, malgrado i tentativi di richieste d'aiuto effettuati e rimasti senza esito alle autorità italiane e ad alcune associazioni caritative presenti sul territorio. Tali asseriti non paiono essere stati messi in dubbio dalla SEM, ed il Tribunale non ritiene siano inverosimili, in quanto gli stessi sono stati presentati in modo lineare e sufficientemente dettagliato, anche coerente tra le versioni rese da entrambi, dai ricorrenti 1 e 2 (cfr. atti SEM n. 33/4 e n. 35/4). In tal senso, l'autorità sindacata, oltre a quanto già sopra considerato, avrebbe dovuto sincerarsi in modo ancora maggiormente concreto e puntuale viste le particolarità del caso specifico, circa le effettive possibilità di alloggio e di accoglienza del nucleo familiare in parola, rispettose dei principi dell'unità familiare e nell'interesse del bambino.

4.5 Ne discende, che all'ora attuale ed in specie, non risulta esserci stato da parte della SEM un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, anche con riguardo all'applicazione della clausola di sovranità (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Appare difatti necessario effettuare, prima dell'eventuale trasferimento verso l'Italia, degli accertamenti supplementari atti a determinare che il nucleo familiare venga adeguatamente preso in carico dalle autorità italiane secondo la loro vulnerabilità e le loro esigenze, anche richiedendo all'Italia delle garanzie concrete supplementari in tal senso, nel rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza succitate. In caso di risposta negativa, ed in particolare se le assicurazioni concrete richieste all'Italia non venissero adeguatamente fornite, l'autorità inferiore sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

5.

Di conseguenza, vi è luogo di annullare la decisione impugnata per accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi), e di rinviare gli atti di causa alla SEM per completamento dell'istruzione e nuova decisione affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Il Tribunale può così esimersi dall'esame delle ulteriori censure. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 23 novembre 2020 è annullata.

6.

Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 2 dicembre 2020 sono revocate.

7.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame è divenuta senza oggetto.

8.

Altresi, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 8, l'istanza tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta pure senza oggetto.

9.

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111a^{ter} LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto i ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

10.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

La decisione della SEM del 23 novembre 2020 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.

3.

Le misure supercautelari pronunciate il 2 dicembre 2020 sono revocate.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Non sono accordate spese ripetibili.

6.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: